Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

REGOLAMENTO

SUL SISTEMA IPOTECARIO

Prescritto all' Artic. 209. del Titolo VI.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE aveva ben ravvisato, che in varie prescrizioni de' Suoi gloriosi Predecessori, e segnatamente in quella della S. M. di Urbano VIII. relativa alla istituzione di un Archivio speciale per i beni dei Baroni, onde fossero noti al pubblico i vincoli, dai quali si trovavano affetti, erano state indicate le tracce, e quasi gettate le prime basi di un sistema tutelare, che somministrasse i mezzi per assicurare le fortune dei privati dai pericoli delle occulte affezioni dei fondi. Non ha lasciato di ravvisare similmente, quanto un tale stabilimento esteso a tutte le proprietà fondiarie riuscirebbe opportuno ad agevolare la circolazione delle proprietà medesime, ad avvivare la facilità delle stipolazioni, a dare alimento al commercio, e all' industria, a reprimere le perniciose speculazioni dell' agiotaggio, e delle usure crescenti sempre in proporzion dei pericoli, e delle incertezze dei rimborsi, ed a chiudere in fine la sorgente dei contratti fittizj, illeciti, e soffocatorj, opposti egualmente ai principj della cristiana Morale, e agl' interessi sociali. Sollecita pertanto SUA BEATITUDINE di procurare per tutti i mezzi possibili il bene de' suoi Popoli, e di troncare la radice dei mali anzidetti, è venuta nella determinazione di fissare in tutto il suo Stato su i fondamenti più solidi, ed uniformi, il sistema della pubblicità delle Ipoteche già preordinato col Suo Motò-Proprio dei 4. Novembre 1804 relativo alla intavolazione, e conservato poscia nei Dominj Pontificj anche dopo cessata la occupazione, tanto più, che questa utile istituzione, per gli effetti delle passate vicende, è divenuta quasi necessaria, ed indispensabile a cautela delle obbligazioni private. A

Digitized by Google

quest' oggetto avendo coordinate le massime generali espresse nel contemporaneo Moto-Proprio, e volendo a compimento delle medesime procedere alle particolari disposizioni necessarie per regolarne in tutte le parti la pronta e facile applicazione, si è degnata, previo il più maturo esame, di sanzionare specificatamente le analoghe prescrizioni tendenti a questo scopo, riformando, ampliando, e rettificando i precedenti regolamenti, e sostituendone altri, che la esperienza, i lumi acquistati in progresso, e le cangiate circostanze hanno dimostrato più utili, e confacenti alla possibile perfezione dell' opera. Avendoci quindi comandato di render pubbliche queste Sue Sovrane disposizioni, in adempimento delle medesime significateci coll' oracolo della viva voce, ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue.

CAPITOLO I.

Delle proprietà, sulle quali si può costituire la ipoteca, e degli effetti della medesima.

Alla ipoteca possono sottoporsi i soli beni stabili.

1. La ipoteca non può imporsi, che sugli *stabili*, considerandosi per tali le proprietà, nelle quali cade il dominio fondiario, cioè i predj urbani, ed i rustici, sul suolo dei quali sono stabilite queste proprietà. Tutti gli altri oggetti, sebbene fossero considerati dall' attuale Legislazione nella classe degl' immobili, non sono suscettibili d' ipoteca.

Le gregge, i fondachi, e simili oggetti, sebbene considerati per modi di università, non possono ricevere ipoteca.

2. Perciò non sono tali gli animali, benchè formino greggia, o armento separato, i fondachi, e le botteghe, gli stabilimenti di commercio, d'industria, e di manifattura, ed ogni altra cosa di simil natura, sebbene venga dalle Leggi considerata per modo di università, e compresa per tal ragione nella categoria degl' immobili.

Quali molini, ed edificj possano riceverla.

3. I molini fissi, e struttili sono compresi tra le proprietà fondiarie, che possono essere soggette ad ipoteca, ad esclusione dei molini fluviatili, ed asportabili. La stessa distinzione ha luogo rapporto ad altri opificj di simil genere.

Immobili, ed i semoventi inerenti a-

4. I mobili, ed i semoventi inerenti agli edificj urbani, ovvero destinati a formare la dote, e l' istro-

Digitized by Google

mento dei fondi rustici, sono compresi nella ipoteca da imporsi sopra i fondi, finchè rimangono nella loro destinazione.

gli edifiej urbani, e le doti di fondi rustici possono unitamente ai fondi sottoporsi all' ipoteca.

La ipoteca non li siegue quando siano distratti.

Non può imporsi ipoteca sopra di essi separatamente dalla ipoteca stabilita sul fondo.

5. Può assoggettarsi all' ipoteca il dominio utile dall' enfiteuta, ed il diretto dal direttario, e separatamente da ciascuno di essi.

Vi si può soggettare il dominio utile, ed il diretto.

6. Anche l'usufruttuario di uno, o più fondi può ipotecarli, limitatamente però al suo diritto di usufrutto, ed alla durata, ed obbligazioni del medesimo.

Anche l'usufrutto.

7. Non può imporsi ipoteca sopra alcuna specie di crediti, e di azioni, benchè ipotecarie, compresi anche i censi consegnativi, e riservativi nella stessa guisa, come non può imporsi sopra alcuna specie di mobili, non compresi nelle classi, e nelle prescrizioni indicate precedentemente.

Non può i crediti, ed azioni, nè i censi, nè i mobili.

8. La ipoteca di cui sono affetti uno, o più fondi per l' adempimento di una obbligazione, è di sua natura individua. Sussiste intieramente sopra tutti, e sopra ciascuna parte degl' immobili, su i quali è imposta, e rimane in tutto il suo vigore, non ostante il loro passaggio nelle mani de' terzi possessori. Non produce però alcun effetto, se non che mediante, ed in seguito della *iscrizione* fatta con le regole, e nelle forme prescritte dalla Legge, e nei modi, che verranno specificati in appresso.

La ipoteca è individua, ed inerente al fondo, purchè sia scritta.

9. Non desume il suo grado, e la sua anteriorità, se non che dalla epoca della sua iscrizione.

Desume l'anteriorità dall' epoca della iscrizione.

10. Deve essere espressa, e non può nè indursi nè estendersi per illazioni, e per argomenti.

Deve essere espressa.

11. La distinzione tra le ipoteche convenzionali, legali, e giudiziarie, ha luogo solo rispetto ai modi di eseguirne la iscrizione, e non rispetto alla necessità di farla, ed agli effetti, che ne derivano: e perciò tutte indistintamente le ipoteche sono operative secondo la epoca della loro iscrizione.

Come possa aver luogo la distinzione delle ipoteche.

12. La ipoteca legittimamente acquistata si estende a tutti gl' incrementi naturali, ed a tutti i miglioramenti sopravvenuti all' immobile ipotecato, finchè esiste nelle mani del debitore. Niuna detrazione di

La ipoteca si estende agli incrementi del fondo.

Digitized by Google

tali incrementi, e miglioramenti può opporsi al creditore ipotecario.

CAPITOLO II.

Dei titoli in virtù dei quali può contrarsi la ipoteca.

La ipoteca convenzionale non si può contrarre che per pubblico istrumento.

13. La ipoteca convenzionale non può contrarsi, che in vigore di un Contratto stipolato per istromento pubblico.

I contratti stipolati fuori dello Stato, non danno qui titolo per l'ipoteca.

14. I contratti stipolati in Paesi stranieri non somministrano titolo per imporre ipoteca sù i beni esistenti nello Stato.

Non può sottoporsi all' ipoteca convenzionale se non il fondo precisamente designato, appartenente al debitore.

15. Niuna ipoteca convenzionale sarà valida, se nell' istromento, in cui è creata la obbligazione, o in un altro istromento posteriore, non sia individuato colla designazione della contrada, e dei confini l'immobile attualmente appartenente al debitore, sul quale si costituisce.

Possono soggettarvisi anche più fondi colle stesse condizioni.

16. Possono per il medesimo titolo assoggettarsi più fondi alla ipoteca, purchè siano tutti di presente appartenenti al debitore, e che vengano specificatamente designati nella maniera di sopra espressa.

Non si ammettono ipoteche generali convenzionali.

17. Non si ammettono le ipoteche generali in virtù di qualsivoglia clausola inserita nella convenzione.

Come in caso d'insufficienza de' fondi presenti si possano sottoporre alla ipoteca i beni futuri.

18. Potrà il solo debitore nel caso d' insufficienza dei beni presenti, ed esprimendo il caso di tale insufficienza, convenire, che ciascuno dei fondi, che acquisterà in avvenire fino ad un certo valore, sia assoggettato ad ipoteca, a misura degli acquisti, ed in questo caso solamente il creditore potrà, dopo verificato l'acquisto, ottenere la iscrizione, osservando le regole prescritte per la medesima.

In caso, che periscano o divengano insufficienti i fondi ipotecati, il debitore deve supplirvi.

19. In caso, che l' immobile, o gl'immobili presenti assoggettati all' ipoteca fossero periti o in tutto o in parte, o avessero sofferto delle degradazioni, in guisa che si fossero resi insufficienti per la sicurezza del creditore, potrà questo avanti i Tribunali chiedere, ed ottenere, che o gli venga dato un supplemento d' ipoteca, o pure che sia rimborsato del suo credito, benchè non ancora esigibile.

Per iscriversi la ipoteca convenzio-

20. La ipoteca convenzionale non è valida, nè dà diritto alla iscrizione, se la somma, per cui si

Digitized by Google

contrae, non è certa, e determinata dalla convenzione. Se però il credito risultante dalla obbligazione è condizionale in quanto alla sua esistenza, o indeterminato in quanto al suo valore, potrà il creditore previa la dichiarazione di un valore estimativo, ch' egli dovrà precisare espressamente, conseguire dentro la continenza di tal valore la iscrizione ipotecaria, salva al debitore la facoltà di chiederne ed ottenerne in giudizio la riduzione, se avrà luogo.

nale si ricerca una somma certa.

21. Le ipoteche convenzionali non possono essere contratte, che da quelli, che hanno capacità di alienare gl' immobili, che assoggettano alle medesime.

Chi non può alienare, non può ipotecare.

22. Quindi i pupilli, i minori, gl' interdetti, le donne, i Corpi morali non possono ipotecare i loro beni, che o per le cause, e nelle forme stabilite dalla Legge, o in virtù di decreti di Giudici in stato eseguibile.

Solennità a ciò necessarie per le persone incapaci.

23. Quelli, che hanno sull' immobile da ipotecarsi un diritto di dominio sospeso da una condizione, o risolubile in certi casi, ovvero soggetto a nullità, non possono consentire, che ad una ipoteca sottoposta alla stessa condizione, o alla stessa nullità.

Con quali condizioni si possano convenire ipoteche da chi vi ha diritto.

L'azione rescissoria, o di nullita per causa di lesione non impedisce la validità della ipoteca, a meno che quello, a cui con tale azione può competere, non abbia precedentemente posto in mala fede il creditore.

24. Le sentenze contradittorie, o contumaciali, definitive, o provvisorie, che portano condanna a somma certa, o incerta, forniscono il titolo per stabilire la ipoteca giudiziaria, e danno diritto a prendere l'iscrizione su i fondi del soccombente tanto presenti, che future, salve le riduzioni, di cui si parlerà in appresso, e salva sempre la regola, che tale iscrizione non pregiudichi a quelle prese precedentemente.

Come si acquisti la ipoteca giudiziaria.

25. Il disposto dell' articolo precedente non ha luogo nei giudicati dei Paesi esteri, se non quando per i medesimi si sia debitamente ottenuto l'*exequatur* dal Tribunale dell'A.C.

Come tale ipoteca possa acquistarsi in seguela di giudicati di paesi esteri.

26. Le ipoteche tacite, e legali di qualunque spe-

Le ipoteche taci-

Digitized by Google

te, e legali non valgono in concorso delle iscritte.

cie esse siano, comprese anche quelle delle donne per le costituzioni, o le restituzioni delle loro doti, dei minori, o dei pupilli sopra i beni dei tutori, e curatori, degli stabilimenti pubblici, e de' Luoghi Pii, non sono valevoli, nè produttive di alcun effetto in concorso dei creditori ipotecarj iscritti o contro i terzi possessori.

La maniera di eseguire le iscrizioni per i titoli, e cause di sopra espresse, e i beni, su i quali dovessero essere eseguite, sono prescritti in seguito.

A chi incomba fare iscrivere le ipeteche tacite, e legali.

27. Gli ascendenti, o i collaterali obbligati a costituire le doti alle femine in premio della loro esclusione, i mariti nel ricevere le doti delle loro spose, i tutori, e curatori nell' assumere la tutela, e l'amministrazione, dovranno da loro stessi senza ritardo fare apporre la iscrizione ipotecaria su i loro immobili tanto presenti che futuri. Mancandosi all' adempimento di questa obbligazione si procederà contro i trasgressori nella maniera seguente.

Le persone summentovate obbligate alla dotazione, saranno condannate a dare una dote doppia di quella, a cui sarebbero altrimenti tenute.

I mariti potranno in qualunque tempo essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote ad effetto di rinvestirla in stabili, il dominio dei quali si trasferirà nella moglie, con la sola riserva della percezione dei frutti a favore del marito durante il matrimonio.

I tutori, ed i curatori saranno rimossi dalla tutela, e cura, ed in caso, che dal rendimento de'conti della loro gestione risultino debitori verso i pupilli, o verso i minori, saranno condannati al duplicato pagamento del loro debito senza pregiudizio della esecuzione personale, a cui, ad esclusione dei soli tutori, e curatori legittimi, rimarranno sottoposti.

Come incomba anche ai Notari, ed ai Giudici.

28. I Notari, che si saranno rogati dei contratti di assegna, e costituzione di dote, sia avanti la stipolazione del contratto matrimoniale, sia nell' atto di tale stipolazione, ed i Giudici, che interporranno i loro decreti in tali contratti, saranno tenuti a fare esprimere la costituzione della ipoteca, ed a farne in seguito seguire la iscrizione, e mancando, saranno essi

Digitized by Google

solidariamente responsabili di tutti i danni, che ne potessero derivare alla donna, o ai suoi eredi.

Questa disposizione si applica agli atti di assunzione di tutela, o cura, nei quali intervenga o la stipolazione del Notaro, o il decreto del Giudice.

29. Oltre ciò tutti i parenti o del marito, o della moglie, come anche quelli del minore, ed in mancanza di questi, qualunque altra persona potrà richiedere le suddette iscrizioni, come anche potranno essere richieste dalle stesse donne, e dagli stessi minori.

Altre persone, che possano richiederle.

30. Gli Amministratori degli stabilimenti pubblici, e dei Luoghi Pii, che avranno trascurate le iscrizioni ipotecarie, saranno rimossi, e rimarranno ciò non ostante responsabili di tutti i danni, che potessero provenire dalla loro omissione.

Pene agli Amministratori negligenti.

31. Niun privilegio speciale derivante da qualunque siasi legge, comprensivamente a qualunque ipoteca indotta dalle leggi medesime, avrà mai alcun effetto sugl' immobili contemplati sul sistema ipotecario in concorso di creditori ipotecarj iscritti, e contro i terzi possessori, a riserva di ciò, che è ordinato in appresso rapporto alle trascrizioni.

Niun privilegio avrà forza in concorso de creditori ipotecarj iscritti e contro i terzi possessori.

32. Rimarranno però fermi i diritti derivanti da tali privilegi, ed ipoteche tacite, e legali in concorso di creditori non ipotecarj.

Restano però fermi i privilegj, ed ipoteche tacite, e legali contro gli altri creditori.

CAPITOLO III.

Delle iscrizioni, e trascrizioni, e del modo di eseguirle.

33. Nelle ipoteche convenzionali non si può prendere iscrizione, che sul fondo, o fondi individuati nell' istromento, in cui sono convenute.

Nelle ipoteche convenzionali non si può prendere iscrizione, che sui fondi designati.

34. Se i fondi esistono in diversi circondarj di Officj d' ipoteche, la iscrizione deve esser fatta in cadauno Officio, nel di cui circondario esistono i fondi.

Regolamento, quando i fondi esistono in circondarj diversi.

Il diritto però si paga nel primo Officio, in cui si fa la iscrizione, e con la esibita del Certificato della prima iscrizione fatta, gli altri Conservatori devono eseguire, ciascuno per i beni del loro circondario, l' iscrizione senza altro pagamento di diritti, salva pe-

Digitized by Google

rò la percezione dei loro emolumenti, a norma dell' Articolo 127.

Regolamento per le ipoteche da iscriversi su i beni de' mariti, tutori, ed amministratori, etc.

35. Le iscrizioni delle ipoteche legali su i beni dei mariti per i diritti dotali delle mogli, quelle sopra i beni dei tutori, e curatori in favore dei pupilli, e dei minori, e quelle su i beni degli amministratori in favore dello Stato, delle Comunità, e dei stabilimenti pubblici potranno prendersi sopra tutti, o sopra parte dei fondi attuali del debitore a scelta di quello, a di cui favore si fa la iscrizione, senza che si richieda la designazione dei fondi speciali prescritta nelle ipoteche convenzionali.

Ciò però s' intende stabilito per il caso, in cui nei titoli, dai quali derivano queste ipoteche legali, non vengano indicati specificatamente i fondi da ipotecarsi, nel qual caso la ipoteca, non potrà iscriversi, che sù questi fondi designati, ed il Conservatore, a cui dovrà essere esibito il titolo, ricuserà d' iscriverla sopra altri beni.

Termini per fare le iscrizioni.

36. Per le ipoteche espresse nel precedente articolo, e contratte prima della pubblicazione della presente Legge, si assegna il termine di mesi sei ad iscriverle. Le iscrizioni eseguite dentro questo termine desumeranno la loro anteriorità dall' epoca del titolo da cui derivano. Dopo questo termine non la potranno desumere che dall' epoca della seguita iscrizione.

Le iscrizioni di queste ipoteche dovranno farsi a cura di quelle stesse persone, che sono incaricate di eseguirle in conformità di ciò, che è stato prescritto di sopra in proposito di tali ipoteche, che si contrarranno in avvenire, e potranno respettivamente farsi da tutte quelle, alle quali compete questa facoltà a tenore delle stesse precedenti prescrizioni.

Provvedimenti relativi alle Provincie, ove tutt'ora si è continuato il sistema delle iscrizioni.

37. Siccome nel sistema ipotecario introdotto, e conservato nelle diverse parti dello Stato Pontificio sono scorsi i termini accordati per iscrivere le ipoteche generali convenute anteriormente alla introduzione di questo sistema, ed in appresso le convenzioni delle ipoteche generali non hanno potuto avere alcun effetto per la iscrizione ipotecaria, perciò si dichiara, che in virtù di tali ipoteche generali comunque, ed in virtù di qualunque clausola convenuta nei contratti stipolati antecedentemente, o

Digitized by Google

susseguentemente alla presente Legislazione niuna iscrizione potrà aver luogo.

38. Le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie potranno eseguirsi anche in virtù di decreti, e di sentenze pronunciate in passato. Prenderanno però il loro rango dal giorno della iscrizione.

Regole per le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie.

39. Si potranno iscrivere sopra tutti i beni del debitore presenti, ed anche futuri, salvo sempre il diritto al debitore di farle ridurre, se vi è luogo.

Continuazione del medesimo oggetto.

40. I lodi, e sentenze dei Giudici compromissarj, Arbitri, o Arbitratori, non danno apertura alla iscrizione, se non dopo il decreto esecutoriale dei Giudici, e dei Tribunali competenti.

Le sentenze degli Arbitri non danno dritto alla iscrizione finchè non sono autorizzate dai Tribunali.

41. Non prendendo le ipoteche la data della loro anteriorità, se non che dal giorno della seguita loro iscrizione, quelle prese sotto la data dello stesso giorno concorreranno egualmente tra loro, esclusa ogni distinzione di ordine di scrittura, ed ogni dichiarazione del Conservatore.

Le iscrizioni fatte in un medesimo giorno concorrono egualmente.

42. Per ottenere la iscrizione il creditore o per se medesimo, o per mezzo di altra persona, ancorchè non munita di mandaso di procura, deve presentare al Conservatore l'originale, o la copia autentica dell'atto, o del giudicato, che somministra il titolo dell'ipoteca.

Per ottenere la iscrizione è necessaria la esibizione del documento legale.

43. Deve contemporaneamente esibire due note chiare, succinte, e firmate dallo stesso iscrivente, le quali contengono 1.° il nome, e cognome, il padre, e la patria si del creditore, che del debitore; 2.° la data, e la natura del titolo, 3.° la indicazione della contrada, e dei confini del fondo, se l'ipoteca è convenzionale; 4.° l'ammontare del capitale dei crediti espressi nel titolo, o valutati dall'iscrivente nei casi, nei quali è ordinata questa valutazione estimativa; 5.° l'epoca della esigibilità; 6.° l'elezione del domicilio fatta dal creditore nel circondario dell'Officio di conservazione.

Si debbono esibire le note con le opportune indicazioni.

La designazione specifica del fondo non è necessaria nelle ipoteche giudiziarie, e neppure lo è nelle ipoteche legali, quando non si trova convenuta. La iscrizione semplice in questi casi comprende tutti i beni immobili del Circondario appartenente all'Officio, in cui si fa la iscrizione.

Digitized by Google

Le iscrizioni su i beni di una persona defonta potranno essere proposte con la semplice designazione della medesima, che ne indichi bastantemente la identità.

Potrà, durante la iscrizione, il creditore cambiare il domicilio eletto adottandone un altro nello stesso circondario, mediante la dichiarazione, che ne farà nell' Officio. Il Conservatore farà nota di tutto nel registro competente.

Il Conservatore dovrà subito registrare, e darne copia.

44. Il Conservatore, ricevuto che avrà il titolo e la doppia nota sopraccennata, dovrà indilatamente registrarla nel libro di consegna, o sia deposito a ciò destinato, e darne ricevuta all' iscrivente per quindi eseguire o immediatamente, o al più presto possibile la dovuta registrazione nei libri di formalità.

Rimetterà poscia al requirente tanto il titolo, e la copia autentica del titolo, quanto una delle note, a piè della quale aggiungerà il Certificato della fatta iscrizione.

Come si possono aggiungere alla iscrizione gl' interessi arretrati.

45. Il creditore iscritto per un capitale fruttifero ha diritto di fare aggiungere nella iscrizione gl' interessi arretrati di due anni, oltre quelli dell' anno corrente, i quali acquisteranno la stessa anteriorità d'ipoteca col capitale.

Per gli arretrati più antichi potrà prendere iscrizioni separate.

Qual mancanza d' indicazioni produca nullità.

46. La mancanza o la erroneità di alcune delle indicazioni espresse nell' Art. 43. non porterà nullità della iscrizione, che nel solo caso, in cui renda sostanzialmente incerte le persone, il fondo, e le somme, rispetto alle quali ha luogo l' iscrizione.

Quanto duri l' effetto della iscrizione.

47. L' effetto della iscrizione dura per dieci anni a contare dalla data, continua per un altro decennio s' è stata rinnovata prima che sia spirato il primo decennio, e così successivamente. Cessa se prima dello spirare del decennio sia ommessa la rinnovazione.

A chi incombano le spese della iscrizione.

48. Se non vi è stipolazione in contrario, le spese della iscrizione sono a carico del debitore. Devono però anticiparsi dal creditore nell'atto della iscrizione medesima, salvo il diritto di rivalsa contro il debitore. Quelle di trascrizione sono a carico dell' acquirente.

Qual sia il Tribunale competente, e il modo nelle que-

49. Le azioni, alle quali possano dar causa le iscrizioni contro i creditori, saranno promosse avanti

Digitized by Google

il Tribunale competente del luogo ove esiste l' Officio, e per via di citazione al domicilio eletto dall' iscrivente, non ostante la seguita morte di questo, mancando la quale elezione, l' iscrivente, e gli aventi causa dal medesimo, citati nel loro domicilio, dovranno comparire ad eleggere il loro domicilio nella giurisdizione del sopraccennato Tribunale: non comparendo, o ricusando di fare tale elezione, il Tribunale del loro domicilio lo rimanderà a quello, nel di cui circondario esiste il fondo ipotecato, e da questo Tribunale si procederà *ex officio* alla elezione del domicilio locale; il tutto sommariamente, e senza ricorso, o appellazione.

stioni occorrenti sulle iscrizioni.

50. Chiunque acquista un immobile, può far trascrivere il titolo del suo acquisto derivante da istromento pubblico, o anche da scrittura privata capace secondo le Leggi a somministrare un tale titolo.

Chi acquista uno stabile può farlo trascrivere a se.

51. La trascrizione non altera le ipoteche precedentemente iscritte sull' immobile. Impedisce però, che non se ne possano iscrivere delle nuove per parte, e sul nome dell' alienante.

La trascrizione non altera le iscrizioni precedenti.

52. Il Conservatore, che fa la trascrizione, è in obbligo d' iscrivere per officio la ipoteca a favore dell' alienante per il totale, o per il residuo del prezzo non pagato, o per gli obblighi, e pesi assunti dal compratore in luogo di prezzo, ed a favore di chiunque avesse sborsato denaro in pagamento del prezzo dovuto dal compratore.

Il Conservatore deve iscrivere la ipoteca a favore dell' alienante per il prezzo non pagato.

53. Le trascrizioni saranno registrate dai Conservatori in un libro separato.

Le trascrizioni debbono farsi in un libro separato.

54. In questo libro sarà trascritto per intero l' atto autentico traslativo della proprietà, il quale dovrà essere precedentemente esibito nell' originale, o in copia autentica del requirente, a cui dovrà quindi restituirsi con la relazione della eseguita trascrizione.

Forma di questo libro.

55. In mancanza della trascrizione l' acquirente non potrà impugnare l' effetto delle ipoteche, che venissero posteriormente iscritte sul fondo dai creditori dell' alienante, sia per crediti anteriori, sia per crediti posteriori all' alienazione, salvo il ricorso dell' alienatario contro l' alienante sudetto.

Chi acquista un fondo, senza farne la trascrizione, non può sottrarsi dalle ipoteche, che intanto sopravvenissero dai creditori dell' alienante.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Della iscrizione dei vincoli di Fidecommisso

La iscrizione su i beni fidecommissarj deve eseguirci a norma delle regole a ciò prescritte nel contemporaneo Moto proprio.

56. La iscrizione non può prendersi, che su i fondi, i quali secondo le regole Prescritte nel Moto proprio possono esser soggetti ai fidecommissi.

Conserva il vincolo sopra questi beni soltanto. Non ha alcun effetto sopra i beni proprj dell'erede gravato per causa di deteriorazioni, alienazioni, o altra qualsivoglia.

Si deve rinnovare ad ogni cambiamento di persona sostituita, che entri al godimento del fidecommisso, o di porzione di esso, e perciò il nuovo successore sarà obbligato a darne notizia all'Officio per la nuova iscrizione.

Come debba eseguirsi tale iscrizione

57. La prima iscrizione si eseguisce mediante la presentazione della copia autentica del titolo costitutivo del fidecommisso, e della doppia nota contenente la designazione specifica delle persone, dell' istitutore, del primo chiamato, dei fondi fidecommissarj debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni, e sostituzioni ordinate nell' atto d'istituzione del fidecommisso.

Obbligo del Conservatore per tale oggetto.

58. Il Governatore in sequela di tale presentazione deve restituire il titolo, ed effettuare la iscrizione nei suoi libri con queste indicazioni.

Nei seguenti cangiamenti il successore sarà solo obbligato a presentare la fede di decesso del precedente chiamato unita all' atto del possesso dei beni fidecommissarj da lui preso. L'uno, e l' altro atto gli sarà restituito dal Conservatore dopo fatta la nuova iscrizione col certificato della medesima.

Regole per i fidecommissi convenzionali.

59. Nei fidecommissi convenzionali, oppure istituiti per atto di donazione tra vivi si osserveranno circa le persone obbligate ad iscrivere, ed i termini prescritti per fare la iscrizione, le stesse regole, che sono stabilite per le altre iscrizioni ipotecarie.

Tali fidecommissi non possono istituirsi, che per pubblico istromento.

Per i fidecommissi da crearsi in avvenire.

60. Nei fidecommissi, che saranno in avvenire creati per atto di ultima volontà, il primo, o i pri-

Digitized by Google

mi chiamati dovranno fare iscrivere i fondi fidecommissarj dentro sessanta giorni dall' apertura dell' atto testamentario, se sono presenti nello Stato, e dentro sei mesi, se sono assenti.

Per i fidecommissi universali si posrà prendere la iscrizione generale.

61. Nei fidecommissi universali, che s' istituiranno in appresso, si potrà prendere la scrizione generale sopra tutti li beni del defonto esistenti nel circondario di ciascun Officio di conservazione d'ipoteche.

Termine per l'iscrizione dei fidecommissi, antichi conservati.

62. Nei fidecommissi antichi e conservati dall' attuale Legislazione, il termine ad eseguire le iscrizioni per il possessore attuale è della metà di quello assegnato nell'Art.60.

Se per qualche ragione non fosse al detto possessore possibile l' identificare i fondi fidecommissarj, dovrà, per ottenere una discreta proroga, ricorrere al Tribunale di prima istanza, il quale non l' accorderà, che a causa cognita, con l'esame de' documenti giustificanti pienamente il motivo dedotto per ottenerla, e per un tempo, che non superi i sei mesi.

Tale iscrizione potrà anche prendersi dagli ulterieri sostituiti, e dai tutori, ed amministratori.

63. La iscrizione dentro i termini accordati all' instituito potrà anche prendersi dalli sostituiti di ulteriore grado, o dai loro tutori, curatori, ed amministratori, nel qual caso cesserà l' obbligo del primo, o primi chiamati.

Le iscrizioni de' fidecommissi non pregiudicano alle ipoteche iscritte, o da iscriversi per le obbligazioni dell' istitutore.

64. Le iscrizioni fidecommissarie non pregiudicano alle ipoteche già iscritte, o da iscriversi posteriormente per obbligazione dell' istitutore, che abbiano dato, o siano per dare luogo a tali iscrizioni sopra di lui. Queste iscrizioni produrranno il loro effetto senza avere riguardo alla iscrizione per titolo di fidecommisso.

L' erede gravato perde i frutti, finchè non farà effettuare la iscrizione e quelli di un anno appresso.

65. L' erede gravato, che avrà omesso di far seguire le iscrizioni dentro i termini stabiliti di sopra, perderà i frutti di tutto il tempo trascorso dalla spirazione dei detti termini fino all' epoca della seguita iscrizione, e di un anno posteriore.

Questi frutti si applicheranno al sostituito diligente.

66. Lo stesso avrà luogo rispetto ai nuovi possessori, che abbiano omesso di rinuovare le scrizione in loro nome. Dovrà restituire, e respettivamente rilasciare questi frutti al sostituto, a diligenza del quale sarà presa l' iscrizione.

Quando cedano a beneficio dell' Erario.

67. Se la iscrizione posteriormente al lasso dei

Digitized by Google

termini sarà presa dallo stesso primo erede gravato, la restituzione, e il respettivo rilascio dei frutti cederà a beneficio dell' Erario.

Gli esecutori testamentarj, i Notari, e gl' Impiegati dell'Amministrazione potranno procurare tale iscrizione.

68. Gli esecutori testamentarj, i Notari, che si sono rogati dei testamenti, nei quali saranno istituiti i fidicommissi, gl'impiegati nell'Amministrazione della registrazione, ai quali ne sarà pervenuta la notizia, potranno far seguire la iscrizione a loro diligenza anche dentro i termini prescritti al primo erede gravato.

Come, e quale partecipazione de' frutti sia a questi dovuta.

69. Se da questi saranno procurate le iscrizioni dopo passati i detti termini, il benefic o de' frutti da restituirsi, o rilasciarsi dal primo erede gravato cederà per due terzi a profitto dell' Erario, e per un terzo a beneficio personale di quello, o d quelli, che avranno sollecitato la iscrizione.

In mancanza d'iscrizione i fondi fidecommissarj restano soggetti alle ipoteche de'creditori, e possono passare a terzi possessori di buona fede.

70. Se per difetto della iscrizione fidecommissaria i fondi saranno passati in mano di terzi possessori, o saranno stati debitamente ipotecati, ed iscritti come liberi a favore dei creditori, ne' quali non si provi la scienza del fidecommisso istituto su i medesimi, non potranno i detti creditori, o terzi possessori ricevere molestie da futuri chiamati, ai quali però resta preservato il diritto di essere indenizzati dal primo gravato, o dai suoi eredi, senza pregiudizio dell' azione criminale, che possa loro competere per ragione di stellionato.

Quale effetto abbiano le iscrizioni de'vincoli fidecommissarj.

71. Le iscrizioni dei vincoli di fidecommisso conrervano questi vincoli, quando leggittimamente esistano, ma non li convalidano, qualora siano soggetti a qualunque eccezione.

Sotto nome di fidecommisso si contiene ogni sostituzione fidecommissaria.

72. Sotto il nome di fidecommissi sono comprese tutte le sostituzioni fidecommissarie dividue, o individue, di più o di un solo grado.

CAPITOLO V.

Della estinzione, cancellamento, e riduzione delle ipoteche, e delle iscrizioni ipotecarie.

In quali modi si estinguono le ipoteche.

73. Le ipoteche si estinguono. 1.° con la estinzione della obbligazione principale, 2.° con la rinuncia del creditore all' ipoteca, 3.° con la regiudicata in stato eseguibile, che dichiara estinta, o la obli-

Digitized by Google

gazione, ovvero la ipoteca, che ne è affetta, 4.° con il compimento delle formalità prescritte ai terzi possessori per purgare i beni da loro acquistati.

Quando abbia luogo la prescrizione.

74. Non potendo esistere l' ipoteca senza l'iscrizione, nè la iscrizione senza che sia rinnovata ad ogni decennio, la prescrizione, durante la iscrizione, non ha mai luogo, e rispetto al diritto d'iscriverla in seguito della convenzione non ha luogo, se non che nei termini, nei quali è ammessa secondo le vigenti disposizioni del diritto comune, e della giudiziaria osservanza.

Come si eseguisca il cancellamento della iscrizione ipotecaria.

75. Il cancellamento della iscrizione ipotecaria non può effettuarsi dal Conservatore, se non che mediante il deposito fatto nel suo Officio dell'atto autentico, o spedizione formale del medesimo, contenente il consenso delle persone *sui juris*, a favore delle quali la ipoteca trovasi iscritta; ovvero mediante il consimile deposito del mandato, spedito in seguito di un giudicato non più soggetto a revisione, con cui sia dichiarata la estinzione della ipoteca, e prescritto il cancellamento.

Come debba ottenersi il mandato del Giudice per questo effetto.

76. Per ottenere tale mandato di delezione dell' ipoteca, in mancanza del consenso delle Parti interessate come sopra a conservarla, si ricorre al Tribunale del circondario, in cui è fatta la iscrizione, ad eccezione del caso, in cui questa iscrizione sia stata presa per sicurezza di una condanna eventuale, o indeterminata, sulla esecuzione, o liquidazione della quale sia promossa istanza tra il preteso Creditore ed il Debitore; ed eccettuato pur'anche l'altro caso, in cui questi siano già convenuti tra loro di deferire nella contingenza di controversia la questione ad altro Tribunale da loro eletto.

In questi due casi dovrà giudicare, e spedire il mandato di delezione il Tribunale, avanti cui trovasi introdotta l'istanza, ovvero quello, in cui si è già acconsentito. Questo mandato dovrà essere omologato dal Tribunale del circondario, il quale però non potrà assumere altro esame, che quello di verificarne la esistenza, e la autenticità.

Come possa ordinarsi dai Tribunali.

77. La delezione deve essere ordinata dai Tribunali, o per mancanza delle formalità richieste nella iscrizione medesima, la quale mancanza porti nulli-

Digitized by Google

tà, o per deficienza, illegitimità, o estinzione del titolo, sul quale è appoggiata la iscrizione medesima, ovvero per altre vie legali, che operino la cessazione dell'ipoteca.

Se nasce dubbio sulla capacità delle persone consenzienti alla delezione, si dovrà aspettare il giudicato in forma eseguibile del Tribunale, che la definisca.

Se vi siano più persone aventi diritto alla conservazione delle iscrizioni, alcuna, o alcune delle quali validamente consentano alla delezione, ed altre non consentano, apparterrà parimente al Tribunale il definire, per quali di esse la delezione debba aver luogo, e per quali debba rimanere la iscrizione.

Cautele per il cancellamento dei vincoli fidecommissarj.

78. I vincoli di fidecommisso non potranno essere cancellati, che per mezzo della spedizione, o sia mandato di un giudicato pronunciato da un Tribunale competente non più soggetto ad appellazione, e rimasto in istato eseguibile.

Continuazione del medesimo oggetto.

79. Potrà, e dovrà tale delezione ordinarsi, o per deficienza dei requisiti ricercati dalla Legge per la validità della creazione del fidecommisso, o per la spirazione del medesimo avvenuta, sia per deficienza di ulteriori chiamati ne'gradi prescritti, sia per essersi compiti i detti gradi di passaggj, sia per qualunque altro titolo legittimo, il quale produca la libertà dei beni nel possessore.

In caso, che vi possano essere ulteriori chiamati non ancor nati, si procederà in tali giudizj di delezione di vincolo alla deputazione del curatore, che ne difenda le ragioni a norma della prattica già vigente negli Stati Pontificj in casi simili.

La riduzione delle ipoteche non ha luogo per quelle convenute per una somma certa.

80. La *riduzione* delle ipoteche iscritte non ha mai luogo nelle ipoteche convenute per una somma determinata nel contratto, finchè non sopravvenga o una nuova convenzione delle Parti interessate, per cui si acconsenta ad una riduzione, o pure non venga estinta una porzione del credito.

Quando abbia luogo.

81. Ha però luogo anche nelle ipoteche convenzionali, quando la somma sia stata iscritta d'appresso il valore estimativo stabilito dal creditore per la natura della stessa ipoteca o condizionale, ed eventuale, o indeterminata. Ha generalmente luogo nelle ipoteche legali, o giudiziarie iscritte, o sopra tutti i

Digitized by Google

beni presenti del debitore, o sopra i beni presenti, e futuri nei casi in cui tali iscrizioni sono ammesse.

82. La riduzione può chiedersi a tenore del precedente articolo, allorchè le iscrizioni, che cadono sopra più fondi sono eccessive, e tali si reputano quando il valore di un solo, o di alcuno di tali fondi eccede per più di un terzo il valore dei crediti in capitale, ed accessori legali soggetti alla stessa ipoteca.

Quando possa chiedersi.

Ciò però s' intenda qualora tali fondi siano liberi, ovvero eccedano il sudetto valore, considerate anche tutte le altre ipoteche, dalle quali sono affetti.

83. Riguardo alle ipoteche convenzionali, nelle quali la riduzione è permessa a cagione dell' eccesso della valutazione estimativa fatta dal creditore nella iscrizione, i Giudici determineranno se, e fino a qual limite si verifichi un tale eccesso prendendo con un prudente arbitrio, regolato dalla ragione, in considerazione le probabilità degli avvenimenti secondo le circostanze, e le presunzioni in modo, che l' interesse del creditore a conservare le ipoteche sia bastantemente e ragionevolmente cautelato.

Come si riducano le ipoteche convenzionali eccessive.

Se l'evento posteriore avrà, per casi imprevveduti, portati i crediti indeterminati a una somma più forte di quella, a cui è stata ridotta la ipoteca, il creditore potrà prendere per questa somma nuove iscrizioni su i fondi liberati per mezzo della riduzione, le quali iscrizioni per altro prenderanno il loro rango dal giorno della data.

84. Niuna riduzione avrà luogo sopra un medesimo fondo per restringere la ipoteca ad una parte.

La ipoteca non può ridursi ad una parte del fondo.

85. La competenza dei Tribunali per ordinare le riduzioni, ed il metodo di procedere, è quello stesso, che è stato prescritto per i cancellamenti.

Per la riduzione procedono i Tribunali come per il cancellamento.

86. L'apprezzamento dei fondi per eseguire la riduzione sarà fatto dai Giudici, o con le stime dei medesimi legalmente operate in tempo prossimo, quando esistano, o con dedurlo dalle rendite legalmente giustificate, o dagli affitti non sospetti calcolando il capitale alla ragione del cinque per cento, o con ordinarne le stime per opera de' Periti, quando manchino tali mezzi supplementarj, o siano conosciuti insufficienti.

Come si faccia l'apprezzamento dei fondi.

87. La spedizione del giudicato, o sia il mandato di riduzione non più soggetto ad appello, o revi-

Come dal Conservatore debba eseguirsi il mandato di riduzione.

Digitized by Google

sione, sarà il solo titolo, con cui si potrà procedere dal Conservatore alla delezione dell' ipoteca nei fondi, che verranno ad esser liberati in virtù della decretata riduzione, senza pregiudizio di quelle riduzioni, nelle quali gl' interessati alla conservazione delle ipoteche potessero convenire per atto autentico da presentarsi al detto Conservatore.

CAPITOLO VI.

Dell' effetto delle ipoteche contro i terzi possessori, e della maniera di purgarne i fondi.

I fondi passano presso i terzi acquirenti con le affezioni iscritte.

88. I fondi passano nelle mani dei terzi acquirenti per qualunque titolo legittimo con tutte, o con le sole affezzioni iscritte su i medesimi.

I creditori vi esercitano le loro azioni, eccetto il Salviano, che non ha luogo nell' attuale sistema.

89. I creditori esercitano le loro azioni ipotecarie contro i terzi possessori con le stesse regole prescritte dal diritto comune, e colle stesse forme stabilite dalle tela giudiziaria, che sono presentemente in vigore, e che lo saranno fino alla pubblicazione de' nuovi Codici ad esclusione della immissione in Salviano, la quale nell' attuale sistema delle iscrizioni delle ipoteche non avrà luogo.

Provvedimento nel caso, che restino tuttora altri stabili ipotecati presso il principale debitore.

90. Se vi sono altri immobili ipotecati per lo stesso debito rimasti in possesso del principale, o dei principali obbligati, compete al terzo possessore di un immobile, sul quale parimente sia stata presa la stessa iscrizione, la eccezione della escussione di quelli rimasti in potere del debitore.

Il creditore è obbligato a premettere questa escussione opposta dal terzo possessore: questa eccezione non può essere esclusa, se non nel caso, in cui i detti beni ipotecati e rimasti in mani del debitore, siano intricati da altre ipoteche anteriori. Non rimanendo il creditore soddisfatto sul prezzo di tali beni ipotecati, e tutt' ora esistenti presso il debitore, gli rimarrà aperta la strada per il residuo all' azione ipotecaria contro il terzo possessore.

Il terzo possessore non è tenuto per le deteriorazioni; e come possa dedurre i miglioramenti.

91. Il terzo possessore non sarà tenuto, che per le deteriorazioni del fondo seguite per dolo, o per colpa lata commessa dal medesimo, e vicendevolmente non potrà pretendere di detrarre i miglioramenti, se

Digitized by Google

non per quello, che è il meno del loro importo, avuta ragione dello speso, e del migliorato.

Se il miglioramento è solamente naturale, o anche industriale, ma seguito senza spesa del terzo possessore, non ha diritto a veruna indennizzazione.

92. Il terzo possessore spogliato dal fondo ipotecario dal creditore, ritorna a tutti i diritti reali, ed a tutte le servitù attive, che godeva sul fondo precedentemente all' acquisto, nè può essergli opposta la estinzione di tai diritti, e servitù per ragione della confusione.

Il terzo possessore spogliato ritorna in tutti i suoi primieri diritti.

93. I frutti dell' immobile ipotecato non possono ripetersi dal terzo possessore, che dall' epoca, in cui è stato posto in mala fede per mezzo della giudiziale citazione.

Egli non è tenuto ai frutti, se non dal giorno, che è stato giudizialmente costituito in mala fede.

94. Chiunque farà acquisto di un fondo soggetto alle ipoteche, potrà, premessa nelle forme già stabilite, la trascrizione del titolo, purgarlo dalle medesime nella seguente maniera.

I fondi acquistati si possono purgare dalle ipoteche.

95. Farà intimare i creditorj ipotecarj iscritti sul fondo acquistato nel domicilio da loro respettivamente eletto nelle iscrizioni, ed innanzi il Tribunale del circondario, in cui esiste l' Officio di conservazione, acciò compariscano dentro il termine di un mese per ricevere il pagamento dei loro crediti, e render libero il fondo dalle ipoteche. Non comparendo i creditori nel termine prefisso, e non prorogabile, ovvero comparendo, e ricusando di ricevere il pagamento, e prestare il loro consenso alla delezione delle ipoteche, il Tribunale ordinerà il deposito della somma corrispondente all' ammontare dei crediti suddetti, il quale eseguito nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi, opererà immediatamente l' effetto, che il prezzo depositato sia in luogo della cosa ipotecata, e colla fede di tale deposito giudiziale, unita alla sentenza presentata in forma autentica al Conservatore, il medesimo procederà al cancellamento delle ipoteche esistenti sul fondo precedentemente all' acquisto fattone da un terzo.

Metodo da osservarsi pel suddetto effetto.

96. Qualora vi siano ipoteche eventuali, o indeterminate, il deposito della somma corrispondente al valore estimativo delle medesime rimarrà affetto da tali ipoteche, fino a che sia purificato il caso, che dia luogo all' adempimento della obbligazione principale. Sa-

Regolamento per le ipoteche eventuali.

Digitized by Google

rà però frattanto in facoltà del debitore il surrogare un altro fondo capace di sostenere la stessa ipoteca a giudizio del Tribunale competente, e ciò fatto potrà levare il deposito: come ancora sarà in facoltà tanto del debitore, quanto del creditore separatamente il chiedere, e conseguire, che il danaro depositato venga collocato nell' acquisto di un altro stabile in testa del debitore con la ipoteca da iscriversi nelle debite forme a favore del creditore.

Continuazione del medesimo oggetto.

97. Se per il suddetto credito eventuale, o indeterminato vi è l' ipoteca sopra altri fondi, il di cui valore non affetto da altri vincoli precedenti ecceda quello della valutazione estimativa del credito coll'aggiunta di un terzo al di sopra, il Tribunale potrà ordinare, che la ipoteca sia ristretta a questi fondi, e che il deposito venga liberamente consegnato al debitore alienante.

Come il fondo possa liberarsi col deposito dalle ipoteche anteriori.

98. Quante volte il prezzo da pagarsi dall' acquirente sia minore delle somme collettive, per le quali il fondo è soggetto alle iscrizioni ipotecarie, potrà l'acquirente medesimo eseguire, d'appresso gli ordini del Tribunale, il deposito per il pagamento dei crediti anteriori fino alla continenza del prezzo suddetto, bene inteso però, che non sia in sua facoltà il fare pagamenti parziali. Mediante questo deposito legalmente eseguito, il fondo rimarrà liberato dalle suddette anteriori ipoteche, e subentrerà nei diritti delle medesime l'acquirente, per semplice ministro della legge, senza alcuna cessione, e senza convenzione di subingresso.

Come i creditori ipotecarj possano chiedere la vendita del fondo all' asta pubblica.

99. Nel caso del precedente articolo ciascuno dei creditori ipotecarj insoluti potrà chiedere, che il fondo sia venduto sotto l'asta pubblica, a condizione per altro, che egli offra *un sesto* al di sopra del valore, per cui è seguito l'acquisto, e dando idonea cauzione per l'adempimento dell' offerta in caso, che non sopravvengano migliori oblatori. Seguita l'aggiudicazione, il prezzo ritrattone sarà destinato primieramente al pagamento del prezzo sborsato dall' acquirente, e delle spese fatte dal medesimo per l'acquisto, e per le successive formalità. Il residuo, se vi sarà, verrà distribuito tra i creditori ipotecarj insoluti, secondo la graduazione delle loro iscrizioni.

Digitized by Google

100. Tutto il fin quì disposto non pregiudica alle azioni, ed eccezioni personali, che possono per qualunque legittimo titolo competere ai creditori, ed ai debitori indipendentemente dai diritti reali su i fondi ipotecati.

Colle presenti disposizioni non si pregiudica agli altri diritti de' creditori, e de' debitori.

101. Le eccezioni competenti al debitore alienante contro i creditori ipotecarj passano nel successore singolare, che fa l'acquisto del fondo.

K'eccezioni competenti al debitore alienante passano anche al successore singolare, che acquista il fondo.

CAPITOLO VII.

Delle formalità da osservarsi negli Officj delle conservazioni delle ipoteche in ordine all'esecuzioni reali, o siano subaste, e delibere degl'immobili.

102. Per evitare le frodi, che si possono commettere duranti gli atti di esecuzione reale su i fondi, ed acciò possa da ciascuno conoscérsi, se sono posti sotto tali esecuzioni, come anche ad oggetto di evitare la moltiplicità degli atti tra i concreditori iscritti sù i medesimi, si ordina quanto siegue.

Cautele per evitare le frodi negli atti di esecuzione su i fondi ipotecati.

103. Primieramente dovrà trascriversi nell'Officio delle ipoteche l'istanza, ed il decreto di subasta del fondo esistenti nel circondario del detto Officio con l'indicazione precisa del giorno, ed anche dell'ora, in cui si è depositata la copia autentica di detta citazione, e decreto.

Si deve trascrivere nell' Officio del circondario la istanza, e il decreto di subasta.

104. In secondo luogo dovrà notificarsi il registro, e trascrizione di questi atti non solo al proprietario debitore, ma anche ai creditori iscritti, se vi sono, e tali notifiche dovranno essere anche esse registrate all'Officio delle ipoteche.

Si deve notificare al proprietario, e agli altri creditori iscritti.

105. Se dopo registrato il primo atto di sì fatto oppignoramento pretorio, se ne presenterà un secondo sullo stesso fondo, il Conservatore dovrà in margine del registro precedente notare il rifiuto di trascriverlo, indicandone la causa.

Sopravvenendo altro oppignoramento, il Conservatore dovrà notarlo.

106. Dopo registrato, e notificato l'atto suddetto di subasta, o sia di pegno pretorio, il consenso del creditore, che ha agito in giudizio, non è più sufficiente per cancellarlo, ma si richiede a tale effetto quello di tutti i creditori iscritti, ad istanza di ognuno dei quali potranno proseguirsi gli atti di subasta, e di delibera, per l'effetto, che il prezzo paga-

Dopo registrato, e notificato l'atto di subasta, non può cancellarsi col consenso del solo creditore attore, ma si richiede anche il consenso degli altr.

Digitized by Google

to dall'aggiudicatario sia posto in deposito per dividerlo trà i creditori iscritti, secondo l'ordine della loro anteriorità.

Seguita la delibera si dovrà registrare l'atto nell'Officio delle ipoteche.

107. Seguita che sarà la delibera, si dovrà registrare nell'Officio l'atto della medesima a diligenza del deliberatario, notificandolo alle Parti, della quale notificazione si dovrà parimente fare registro nel medesimo Officio.

Il Conservatore deve tenere un registro separato per quest'oggetto.

108. Sarà tenuto dal Conservatore un registro a parte per tutto ciò, che riguarda quest'oggetto.

CAPITOLO VIII.

Degli obblighi, e della responsabilità dei Conservatori, della pubblicità dei loro registri, e della forma con cui devono esser tenuti.

I Conservatori sono tenuti ad ogni richiesta dar copie o certificati.

109. I Conservatori delle ipoteche sono obbligati ad ogni richiesta di dar copia degli atti trascritti su i loro registri, e delle iscrizioni esistenti su i medesimi, ovvero il certificato, che non ne esiste alcuna, il tutto munito della loro sottoscrizione.

In caso di ritardo saranno soggetti al risarcimento de' danni, e alla multa.

110. In niun caso li Conservatori potranno ricusare, o ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di proprietà, nè la iscrizione dei diritti ipotecarj, quando le richieste siano state fatte nelle debite forme, come pure non potranno ricusare, o ritardare i certificati a loro richiesti, ed in caso di ricusazione, o di ritardo saranno soggetti al rifacimento dei danni, ed interessi, che ne possono derivare alle parti, oltre la multa, di cui si parlerà in appresso.

Essi sono anche responsabili per le omissioni, o negligenza.

111. Eglino sono del pari responsabili di ogni pregiudizio risultante sia dall'avere omesso nei loro Registri le trascrizioni, e le iscrizioni debitamente richieste nei loro Officj, sia dall'avere trascurato alcuna delle specificazioni contenute nella nota, sia dall'aver tralasciato nei loro certificati di far menzione di una, o di più delle iscrizioni esistenti, a meno che la omissione non derivi da inesattezza, insufficienza, o equivoco delle note esibite tanto rapporto alle persone, che ai beni.

Come i fondi colla scorta de' certifi-

112. Salva sempre la responsabilità sopra espressa del Conservatore, l'immobile, rispetto al quale

Digitized by Google

ometta nei suoi certificati di far menzione di qualcuno dei pesi, e vincoli scritti, passa libero di tali vincoli nelle mani del nuovo acquirente, purchè abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo, senza pregiudizio per altro del diritto dei creditori di farsi graduare secondo l'ordine, che loro appartiene, finchè il prezzo non è stato pagato dall'acquirente, o finchè non sia emanata, ed eseguita la sentenza graduatoria tra gli altri creditori, i quali dovranno sempre nel ricevere il pagamento essere astretti dalla stessa sentenza ad emettere l'obligo di restituire ai creditori ipotecarj anteriori iscritti sul fondo, e dei quali nel certificato del Conservatore siasi omessa la dovuta menzione.

cati del Conservatore passino liberi al nuovo acquirente.

113. I Conservatori, oltre gli altri registri, ne dovranno tenere uno, in cui scriveranno giorno per giorno con ordine di numeri le consegne di atti di traslazione depositati nei loro Officj per eseguire le trascrizioni, e quelle delle note presentate per le iscrizioni.

I Conservatori dovranno anche tenere un registro giornaliero degli atti di traslazione depositati.

Daranno immediatamente all'esibitore una fede, da loro sottoscritta in carta bollata indicante il numero del registro, sul quale sono iscritte le consegne summentovate.

Non potranno trascrivere gli atti di traslazione, nè iscrivere le ipoteche negli altri registri a ciò destinati, che nella data, e secondo l'ordine delle consegne.

114. Tutti i registri de'Conservatori, ad eccezione dei repertorj da tenersi per loro comodo, come si dirà in appresso, dovranno esser tenuti in carta bollata, e dovranno a ciascuna pagina essere precedentemente *vidimati* da un Giudice del Tribunale del circondario, quando l'officio esista nello stesso luogo, ove siede il Tribunale, ovvero dal Governatore locale, quando esista in altro luogo.

I registri dei Conservatori debbono essere in carta bollata, e vidimati.

115. Tutti i registri di formalità devono essere scritti di seguito senza lacune, nè interlineazioni. Essi devono essere chiusi di giorno in giorno dal Conservatore.

Debbono essere scritti seguitamente e senza bianco.

116. Contravvenendo i Conservatori alle disposizioni contenute negli Articoli 109. e 110. incorreranno la multa non minore di Scudi quaranta, e non mag-

Multe per contravvenzioni.

Digitized by Google

giore di Scudi duecento per la prima contravvenzione, e la pena della destituzione per la seconda, oltre l'ammenda, senza pregiudizio dei danni, ed interessi dovuti alle Parti, i quali saranno pagati prima della multa.

Formalità dei registri da tenersi.

117 Sei saranno i registri di formalità, che in ogni Officio dovranno ritenersi.

Nel primo diviso in tante caselle si nota il deposito degli atti esibiti per le trascrizioni, o iscrizioni, e si nota altresì la tassa percepita per il Governo.

Nel secondo si registrano le iscrizioni ipotecarie corrispondenti alle note esibite.

Nel terzo si trascrivono per intero gli atti di traslazione.

Nel quarto s'inscrivono i vincoli dei fidecommissi, a tenore parimente delle note esibite a tale oggetto.

Il quinto è destinato alla trascrizione dell'esecuzioni immobiliarj.

Il sesto conterrà le semplici denunzie delle subaste, e delle vendite giudiziarie d'immobili intimate al debitore, ed ai creditori iscritti.

Come debbano essere firmati dai Conservatori.

118. Ciascun atto trascritto, o riportato nei cinque ultimi indicati registri, deve essere firmato dal Conservatore, dopo averlo diligentemente collazionato.

Quindi si riporta sull'atto esibito dal requirente la relazione del registro fattone indicante il giorno, la pagina, il numero, e l'articolo, sotto il quale è registrato; vi si nota la somma percetta tanto per la tassa del Governo, che per gli emolumenti del Conservatore, e si restituisce l'atto alla Parte, ritirando dalla medesima la ricevuta del precedente deposito.

Si ritiene, e si conserva nell'Officio una delle due note, che si devono esibire per ottenere la iscrizione.

Come debba esser formato il secondo registro.

119. Nel secondo registro destinato alle iscrizioni ipotecarie vi è un margine in bianco da ambidue i lati di ciascùna pagina: quello a mano sinistra serve per notare i cambiamenti di domicilio, che possono farsi dai Creditori iscritti: l'altro a mano destra, per notare le cancellazioni, e le riduzioni d'ipoteca.

Queste annotazioni debbono essere egualmente sottoscritte dal Conservatore, ed il documento, che

Digitized by Google

ha servjto di base alle medesime, si annette alla nota esibita per la iscrizione, la quale rimane nell' Officio.

120. Oltre questi registri di formalità, il Conservatore deve tenere i repertorj, i quali potranno essere scritti in carta non bollata, e senza essere precedentemente *vidimati*, siccome quelli, che sono di semplice uso, e comodità del Conservatore, sebbene necessarj al disimpegno del suo Ufficio.

Repertorj da tenersi dai Conservatori.

In uno si descrive, alla testa di ciascun foglio, il nome, e cognome di ogni possidente gravato d' ipoteche, e si indicano tutte le iscrizioni fatte a di lui carico.

L'altro contiene una Tavola alfabetica, in cui si notano i nomi di tutti i possessori gravati d' ipoteche, dei quali si è fatta nota nel repertorio, affine di facilitarne la ricerca.

121. Per la uniformità, e per il buon ordine dell' Amministrazione tutti questi registri, e repertorj sono forniti ai Conservatori dal Dicastero destinato al regolamento degli Officj di conservazione.

I registri, o repertorj saranno forniti ai Conservatori dal Dicasterio.

Si potrà però seguitare a fare uso dei registri, che presentemente esistono nei respettivi Officj.

122. Per evitare l'affollamento dei perquirenti, le inopportune indagini di curiosità, ed i pericoli di alterazioni, o laceramenti, i registri delle ipoteche non sono visibili da alcuno, ma si rendono solo pubblici per mezzo dei certificati, che il Conservatore è obbligato dare a ciascuno, che gliene faccia la richiesta.

I registri delle ipoteche non sono ostensibili.

123. Rimarranno fino a nuovo ordine gli Officj di conservazione nei luoghi, ove esistono presentemente.

Si conservano per ora gli offici, ove esistono.

124. Interessando al Pubblico, che sia garantita la responsabilità, che si assume dai Conservatori, dovranno essi dare prima dell'assunzione del loro officio, o della continuazione nel medesimo, in quanto presentemente avrà luogo, una idonea sicurtà da approvarsi da Monsig. Prefetto degli Archivj, e da regolarsi nella seguente maniera, cioè.

Cauzione da darsi dai Conservatori.

Di *quattromila* scudi romani per ogni officio, che abbia nel suo circondario una Popolazione non maggiore di cinquantamil'anime.

Di *Seimila* scudi per ogni Popolazione, che non sorpassi le centomila.

Digitized by Google

Di *ottomila* scudi per ogni Popolazione non maggiore di cento cinquanta mila Individui.

Di *diecimila* scudi per ogni Popolazione di un qualunque numero di Abitanti superiore ai cento cinquantamila.

Giurisdizione di Monsig. Prefetto degli Archivj nelle questioni coi Conservatori, ed appellazione alla Camera.

125. Le contestazioni, che potranno in avvenire aver luogo contro i Conservatori, saranno di privativa giurisdizione, e cognizione di Monsig. Prefetto degli Archivj colla riserva dell'appellazione al Tribunale della piena Camera, quando i suoi giudicati eccedano, o in condanna, o in assoluzione i scudi duecento, dentro la qual somma saranno inappellabili.

Si procederà sommariamente.

126. Per evitare le vessazioni, e le distrazioni dei Conservatori, si procederà contro essi in tali contestazioni nella stessa forma sommaria, con cui si è proceduto in passato, o si procederà in avvenire contro gli Amministratori della Registrazione.

CAPITOLO IX.

Della tassa dovuta al Governo.

Tasse per le iscrizioni ipotecarie.

127. Le tenui tasse da pagarsi al Governo in rinfranco delle spese, che deve assumere per questo tutelare stabilimento, sono le seguenti.

Dell'uno per mille, cioè di un *paolo* per ogni cento scudi nelle iscrizioni ipotecarie, e per quelle dei vincoli fidecommissarj.

Del cinque per mille, cioè di *paoli* cinque per ogni scudi cento nelle trascrizioni.

Del mezzo per mille, ossia di bajocchi *cinque* per ogni cento scudi per le iscrizioni, che avranno luogo, in ordine a' titoli anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario, sia per ragione delle iscrizioni da prendersi su i beni già enfiteutici, sia per quelle da prendersi su i beni di antichi fidecommissi, ovvero per le antiche ipoteche legali.

Come si paghi la tassa, quando la iscrizione si faccia in diversi officj per il medesimo credito.

128. Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi Officj, la tassa si pagherà per intero nel primo Officio. Non si pagherà per ciascuna delle altre iscrizioni, oltre la carta bollata, che lo stipendio del Conservatore sulla presentazione della quietanza comprovante il pagamento intiero del diritto al primo Officio.

Digitized by Google

In conseguenza il Conservatore del primo Officio sarà tenuto di rilasciare a quello, che pagherà il diritto, oltre la quietanza a piedi della nota di seguita iscrizione, tante copie della detta quietanza, quante gliene saranno domandate.

129. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizioni in varj Officj, la tassa sarà pagata nella stessa forma, che è prescritta nell'articolo precedente per le iscrizioni. Continuazione dell' istesso oggetto.

CAPITOLO X.

Degli emolumenti dei Conservatori.

130. Tutte le spese per i locali dell'Officio, per li commessi, ed inservienti, ed altre di simil genere sono a carico di ciascun Conservatore, il quale è in libertà di scegliere, e di dimettere le persone de'suddetti Commessi, ed inservienti a suo piacere. Egli per sua indennità non ha altro diritto, che di percepire gli emolumenti regolati nella maniera che siegue. Emolumenti dovuti ai Conservatori.

Potranno i Conservatori ritenere l'otto per cento sull'importare della tassa, la quale dovrà esigersi da loro per darne successivamente conto al Governo, e percepiranno inoltre li seguenti emolumenti:

1.° Per la registrazione, e ricognizione dei depositi di atti per essere trascritti, o di note per essere iscritte *baj. cinque*.

2.° Per la iscrizione di ciascun diritto d'ipoteca, e sopra ciascun debitore, qualunque sia il numero dei Creditori, se la formalità viene richiesta nella stessa nota *baj. venti*.

3.° Per ciascuna iscrizione fatta di Officio dal Conservatore in virtù di un atto trascritto *baj. venti*.

4.° Per ciascuna dichiarazione di cambiamento di domicilio *baj. venti*.

5.° Per ciascuna cassazione d'iscrizione *bajocchi venti*.

6.° Per ciascun certificato negativo comprovante, che non esiste alcuna iscrizione *baj. venti*.

7.° Per i certificati affermativi comprovanti le iscrizioni esistenti, per ciascuna iscrizione *baj. venti*.

8.° Per ogni iscrizione di vincoli fidecommissarj *baj. quaranta*.

Digitized by Google

9.° Per ogni certificato di cessazione, e delezione di detti vincoli *baj. quaranta.*

10.° Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per ogni facciata, e diciotto sillabe per ogni linea *baj quindici*.

11.° Per ciascun certificato di non trascrizione *baj. venti*.

12.° Per le copie collazionate degli atti deposti, e trascritti negli Officj delle ipoteche, quando siano richieste a ragione di ogni pagina a due facciate di linee venticinque per ogni facciata, e sillabe diciotto per ogni linea *baj. venti*.

13.° Per ciascuna copia di quietanze mentovate nell'Art. 127. *baj. cinque*.

14.° Per la trascrizione di ogni atto di subasta ad ogni pagina regolata come sopra *baj. venti*.

15.° Per la registrazione della denuncia di subasta per ciascun creditore iscritto *baj. venti*.

16.° Per la cancellazione del registro di subasta parimente per ogni creditore iscritto *baj. venti*.

17.° Per la rinuncia di ogni seguita delibera, e per ogni creditore iscritto *baj. venti*.

Il Conservatore deve essere indennizzato della carta bollata.

131. Separatamente da questi emolumenti, dovrà il Conservatore essere indennizzato del valore della carta bollata, che impiega del proprio per le iscrizioni, trascrizioni, certificati, copie di quietanza, ed altro che gli venga richiesto.

Stipendio fisso da assegnarsi al Conservatore, quando voglia depositare tutto l' introito delle tasse.

132. Qualora il Conservatore prescelga di pagare nella Cassa pubblica l' intero importo delle tasse senza deduzione dell' otto per cento, gli si dovrà dal Governo lo stipendio di annui scudi trecento.

Digitized by Google

CAPITOLO XI.

Della giurisdizione, e vigilanza sugli Officj di conservazione, e sulle persone dei Conservatori.

133. La giurisdizione, e la sorveglianza sugli Officj delle conservazioni delle ipoteche, e su i Conservatori, acciò siano esattamente eseguite tutte le prescrizioni contenute in questi Regolamenti, apparterrà d'ora in avanti al Chierico di Camera conosciuto sotto il nome di Prefetto degli Archivj.

Sorveglianza di Monsig. Prefetto degli Archivj sugli Officj delle ipoteche.

134. Presso il medesimo vi saranno tre Assessori da nominarsi da Sua Santità, dei quali si prevalerà per il disimpegno delle sue incombenze relative al sistema ipotecario.

Vi saranno presso il medesimo gli Assessori deputati dal Sovrano.

135. Vi saranno inoltre in alcune delle principali Città dello Stato da destinarsi dagl'Ispettori sotto la dipendenza del detto Monsig. Prefetto degli Archivj, i quali dovranno invigilare sulla esatta osservanza di tutto ciò, che riguarda lo scrupoloso adempimento delle formalità ordinate nel sistema ipotecario.

Ispettori da deputarsi da Monsig. Prefetto degli archivj.

136. Il detto Prefetto commetterà in ogni anno, ed anche più spesso straordinariamente, se lo giudica opportuno, la visita degli Officj di conservazione ad uno dei detti Assessori per i luoghi più vicini alla Capitale, e ad uno o due degl'Ispettori per i luoghi più lontani, in guisa che in ogni biennio sia seguita la detta visita in tutti gli Officj dello Stato.

Visite da farsi agli Officj delle ipoteche.

137. I Visitatori terminato il giro a loro destinato dovranno rimettere, e respettivamente trasmettere con ogni accuratezza la relazione di qualunque mancanza rinvenuta negli Officj suddetti, e di qualunque disordine, che possano aver rilevato nell'esercizio delle funzioni incombenti ai Conservatori, acciò il medesimo Prefetto, in seguito di tali rilievi, prenda all'istante le risoluzioni convenienti per correggere qualunque difetto, e reprimere qualunque abuso con infligere anche ai detti Conservatori le pene comminate nei presenti regolamenti.

Rapporto da darsi dai Visitatori.

138. Sarà cura dello stesso Monsig. Prefetto degli Archivj di fare, che vengano formati i registri, ed i repertorj, che si devono tenere in ciascun Officio

Cura di Monsig. Prefetto per la buona forma de' registri, e repertorj da tenersi.

Digitized by Google

nella maniera, e con le module più esatte, ed uniformi, e di farne seguire la trasmissione, e la consegna ai respettivi Conservatori.

Corrispondenza dei Conservatori con Monsig. Prefetto, il quale dovrà chiamare a consiglio gli Assessori.

139. Proponendosi dai Conservatori qualche dubbio, o richiedendosi qualche schiarimento si dirigeranno al detto Monsig. Prefetto degli Archivj, il quale conserverà con essi la corrispondenza, e darà loro, chiamando a consiglio i suoi Assessori, tutte quelle istruzioni, che saranno necessarie.

Vi sarà anche un Segretario, e un sotto-Segretario presso Monsig. Prefette.

140. A questo effetto, oltre i tre Assessori, vi sarà presso lo stesso Prefetto un Segretario, ed un sotto-Segretario incaricati della corrispondenza tanto cogl'Ispettori, che con i Conservatori, della custodia delle carte, e di ogni altro oggetto relativo all'Amministrazione di questo stabilimento.

Monsig. Prefetto anderà di concerto Con Monsig. Tesoriere intorno al numero, ed ai stipendj degl'impiegati.

141. Monsig. Prefetto degli Archivj si porrà di concerto con Monsig. Tesoriere Generale per regolare il numero, gli stipendj degl'Impiegati nell'Amministrazione, i pagamenti delle diete in occasione delle visite, le spese per la formazione dei libri, e tutt'altro relativo a questa azienda.

Deposito delle tasse da farsi dai Conservatori.

142. I Conservatori dovranno alla fine di ogni mese depositare nelle Casse camerali, che saranno loro destinate, l'ammontare delle tasse da loro percipite a conto del Governo con la ritenzione dell'otto per cento, ovvero della determinata provvisione, trasmettendo parimente ad ogni fine di mese il conto di Cassa tanto a Monsignor Tesoriere, che a Monsignor Prefetto degli Archivj.

Non potranno i Conservatori far credito agl' iscriventi per le tasse, e facendolo, saranno tenuti del proprio, come se le avessero esatte.

Monsig. Tesoriere potrà mandare a visitare i registri per la verificazione delle tasse.

143. Sarà in facoltà dello stesso Monsig. Tesoriere il mandare persone a visitare i registri per il solo oggetto di verificare i conti delle tasse.

Ogni anno i Conservatori dovranno trasmettere per mezzo di Monsig. Prefetto il rendiconto a Monsig. Tesoriere. Le multe saranno versate nella Cassa camerale.

144. Ad ogni fine d'anno ciascun Conservatore dovrà dare in doppio, ed in carta libera il suo Rendiconto generale, rimettendone direttamente un esemplare a Monsig. Tesoriere Generale, e l'altro a Monsignor Prefetto degli Archivj.

Le multe saranno parimente versate nelle Casse camerali destinate da Monsig. Tesoriere.

Eccetto la ispezione di Monsignor

145. Ad eccezione delle ispezioni riguardanti il pagamento delle tasse, il Tesoriere Generale, ed i suoi

Digitized by Google

Ministri, non potranno prendere alcuna parte sù tutto il resto, che riguarda in qualunque modo la conservazione delle ipoteche, e l'adempimento degli obblighi incombenti ai Conservatori, essendo di tutto affidata la cura, e la giurisdizione al Prefetto degli Archivj, il quale ne darà conto a Sua Santità per mezzo del Card. Segretario di Stato.

Tesoriere nei casi espressi, il resto appartiene a Monsig. Prefetto degli Archivj.

DISPOSIZIONI GENERALI

146. I presenti Regolamenti sono sostituiti in tutto lo Stato a tutte le leggi, ordinanze, e prescrizioni riguardanti l'intavolazione o il sistema ipotecario.

I presenti Regolamenti sono sostituiti a quelli dell'intavolazione, e del sistema ipotecario.

147. Analogamente a ciò che si è prescritto nel contemporaneo Moto proprio, le iscrizioni dei vincoli, ai quali si trovavano soggetti i LL. di MM. estinti, potranno nel termine di sei Mesi essere iscritti su i fondi acquistati con li Certificati, ossiano Cartelle della Liquidazione, osservando le stesse regole, che sono prescritte per la iscrizione delle ipoteche su i fondi enfiteutici, e su quelli sottoposti agli antichi fidecommissi conservati.

I vincoli, ai quali erano soggetti i Luoghi di Monte estinti, potranno essere iscritti sopra i fondi acquistati coll'importo de' medesimi.

148. Essi non esercitano alcuna forza retroattiva rispetto alle iscrizioni già esistenti, o che potranno esser prese prima del prossimo mese di Settembre, al principio del quale si dovranno mettere in esecuzione le prescrizioni ordinate nel contemporaneo Moto proprio.

Questi Regolamenti non avranno forza retroattiva, nè per le iscrizioni esistenti, nè per quelle da farsi prima del termine assegnato nel Moto proprio.

Dato dalle Stanze del Quirinale questo dì 6. Luglio 1816.

E. Card. Consalvi Segretario di Stato.

ROMA MDCCCXVI.

Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della Rev. Cam. Apost

Digitized by Google 1013071

Digitized by Google